

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.-

RICORSO per **ARDOLINO Antonio**, nato a San Paolo Bel Sito il 16/5/1975, CF. RDLNTN75E16I073V, rappresentato e difeso dagli Avv. Ida D'Ascoli e Maria Rosaria Punzo, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Via San Giacomo dei Capri 82 (m. a. m.),

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento 10/8/2010 prot. n. 1886/9 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si decreta:

- a) il depennamento dagli elenchi dei docenti abilitati all'insegnamento ai sensi del D.M. 85/2009 per le classi di concorso A029 e A030, nonché dalle relative graduatorie provinciali ad esaurimento;
- b) l'annullamento degli atti consequenziali alla errata attribuzione della abilitazione;
- c) l'annullamento del servizio prestato in virtù dell'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative alle classi di concorso A029 e A030;

- di ogni atto preordinato, connesso e conseguente; nonché

per la declaratoria del diritto

ad essere incluso negli elenchi dei docenti abilitati in virtù del D.M. 85/2009 o, in subordine in virtù della L. 14/2009 relativamente alle classi di concorso A029 e A030;

ad essere, pertanto, incluso nelle relative graduatorie provinciali ad esaurimento con il punteggio maturato in virtù del servizio prestato.-

FATTO E DIRITTO

1.- Il ricorrente, laureato in scienze motorie, ha prestato servizio in qualità di supplente presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri paritario "F. De Sanctis" di Nola (classe di concorso A029, educazione fisica) negli aa.ss.. 2001/2002 (dal 1/9/2001 al 29/6/2002) e 2002/2003 (dal 16/9/2002 al 30/6/2003).

2.- Con D.M. 18/11/2005 n. 85 il Ministero ha disposto l'attivazione di corsi speciali, da tenersi dalle Università, al fine di consentire al personale precario della scuola che avesse maturato almeno 360 giorni di servizio nel periodo dall'1/9/99 al 6/6/2004, di conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

3.- Avendo prestato più di 360 giorni di servizio negli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003 presso l'Istituto paritario De Sanctis di Nola, il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione al relativo corso istituendo presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, relativamente alle classi di concorso A029 e A030 (ambito disciplinare AD02).

4.- Nell'a.s 2003/2004, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di supplente presso l'ITC "C. Cattaneo" di Benevento dal 29/3/2004 al 10/6/2004.

5.- Dall'a.s. 2004/2005 al 2008/2009, ha prestato servizio in qualità di supplenze presso l'Istituto Paritario San Francesco D'Assisi di Casoria.

6.- Nelle more, dal gennaio 2007 al gennaio 2008, il ricorrente ha preso parte al corso abilitante istituito con il D.M. 85/2005; ha superato l'esame finale e ha, pertanto, conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A029 e A030.

7.- Con la L. 27/2/2009 n. 14, di conversione del D.L. 30/12/2008 n. 207, (art. 36, comma 1/bis) si è disposto che resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti di cui al D.M. 85/2005 che abbiano maturato il prescritto requisito di servizio (360 gg.) entro il termine di presentazione delle domande (18/12/2005) di partecipazione ai suddetti corsi e che abbiano superato l'esame di stato.

8.- Con provvedimento 10/8/2010, il MIUR – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ha decretato la esclusione del ricorrente dall'elenco dei docenti abilitati in virtù del D.M. 85/2005 e dalla graduatoria ad esaurimento del personale docente della provincia di Napoli sul presupposto che il ricorrente non avrebbe posseduto il requisito di servizio di 360 gg. nel periodo 1/9/99 – 6/6/2004 prescritto dal D.M. 85/2005. Ciò sulla scorta di un "riscontro" operato presso l'Istituto "De Sanctis" di Nola sia mediante verifica del versamento dei contributi INPS.

9.- I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.; della L. 7/8/1990 n. 241; del D.M. 18/11/2005 n. 85; della L. 27/2/2009 n. 14; dei principi in materia di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, per difetto e carenza di motivazione; per difetto di istruttoria; per

Avv.
D'Ascoli
Avv.
Rosaria
Punzo,
conferisc
mandato
rappresen
tami e
fendermi
giudizio
a quest'a
ogni suo
e grad
nelle con
procedur
esecuzione
conferen
facoltà d
sigere. V
torizzo
trattamer
dei dati
nali ai s
per gli
del D
30/06/20
196. E
domicilio
Voi in N
Via
Giacomo
Capri 82

Idolino Ardolino
1 al e
Maria Rosaria Punzo

sviamento di potere; per eccesso di potere. Per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) Con il provvedimento impugnato l'Amministrazione depenna il ricorrente dall'elenco dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento (classi di concorso A029 e A030) previa partecipazione al corso speciale abilitante di cui al DM 85/2005 e dalla graduatoria ad esaurimento del personale docente redatta presso il CSA di Napoli sull'erroneo presupposto della carenza del requisito di servizio necessario ai fini dell'accesso al corso abilitante di cui supra.

Si afferma, infatti, che rispetto al servizio da questi prestato presso l'Istituto Paritario "De Sanctis" di Nola negli aa.ss. 2001/2002 e 2002/2003 non vi sarebbe "riscontro" presso l'Istituto stesso e presso l'INPS, rispetto al versamento dei contributi.

A ben vedere, però, il ricorrente ha prestato il suddetto servizio, così come rilevabile dal certificato rilasciato in data 4/9/2004 dall'Istituto scolastico stesso.

Né può assumere alcun rilievo la circostanza che non risultino, per il periodo di riferimento, versati i dovuti contributi previdenziali.

Sul punto, infatti, va precisato che la costante giurisprudenza amministrativa ha definito il principio per il quale le omissioni relative ai versamenti contributivi da parte del datore di lavoro non fa venir meno la valutabilità del servizio prestato. Infatti, una diversa interpretazione creerebbe una manifesta ingiustizia nei confronti del lavoratore, gravato di ulteriori conseguenze negative oltre quelle che già lo danneggiano sotto il profilo previdenziale ed assicurativo per effetto di una condotta del datore di lavoro. Da ciò discende che deve essere valutato come servizio utile il servizio prestato effettivamente, al di là della regolarità della certificazione relativa ai versamenti contributivi ed alla presenza di evasione degli obblighi contributivi da parte degli istituti parificati.

In buona sostanza, il mancato versamento dei contributi vale solo a dimostrare l'inadempienza del datore di lavoro all'obbligo contributivo nascente dal rapporto di lavoro (tra le tante, Consiglio di Stato sez. VI, n. 1033/2002; n. 5804/2002; n. 424/2004), ma non può condurre a ritenere privo di validità giuridica il servizio prestato dal lavoratore.

D'altro canto, il Consiglio di Stato ha precisato che "il requisito della contribuzione, sul piano delle finalità perseguite dalla normazione (ossia l'accertamento dell'acquisizione di una certa professionalità derivante dallo svolgimento di servizi pregressi) non conferisce alcun valore aggiunto all'esperienza professionale del concorrente alla selezione, ma rappresenta un adempimento, di natura fiscale, dal contenuto latamente sanzionatorio, rivolto nei confronti del datore di lavoro privato del concorrente, che non può essere doppiamente colpito, senza alcuna sua colpa, prima dalla perdita di benefici fiscali e previdenziali e poi dalla penalizzazione nell'ambito della procedura abilitante" (CdS Sez. II, parere del 20/6/2001 n. 1361/2000 su ricorso straord. Anna Maria Maci).

Da ciò discende che il servizio prestato dal ricorrente negli aa.ss. 2001/2002 e 2002/2003 non può essere disconosciuto dall'Amministrazione né può non essere riconosciuto ai fini del computo dei giorni di servizio necessari ai fini della partecipazione al corso abilitante di cui al D.M. 85/2005.

B) In ogni caso e come già rilevato in narrativa, occorre precisare che con L. 27/2/2009 n.14 si è disposto che l'abilitazione, conseguita dai candidati che avessero partecipato al corso abilitante de quo pur non essendo in possesso del prescritto requisito di servizio, rimaneva comunque produttiva di ogni suo effetto giuridico purchè il requisito di servizio (360 giorni) fosse stato posseduto dall'1/9/99 al 18/12/2005 (data di scadenza della domanda di partecipazione al corso stesso) e non più al 6/6/2004 come invece previsto dal D.M. 85/2005.

Nella specie, pur a ritenere per assurdo corrette le valutazioni dell'Amministrazione in merito al servizio prestato dal ricorrente presso l'Istituto De Sanctis (ma così non è), l'Ufficio Scolastico Provinciale doveva compiutamente valutare la circostanza per la quale nell'a.s. 2003/2004 questi ha prestato servizio presso l'ITC Catteno di Benevento per un totale di 63 giorni (dal 29/3/2004 al 10/6/2004); nell'a.s. 2004/2005 ha prestato servizio presso l'Istituto Paritario San Francesco d'Assisi per un totale di 240 giorni (da 3/11/2004 all'11/6/2005); nell'a.s. 2005/2006 presso lo stesso Istituto per un totale - per quanto qui rileva - di 60 giorni (dal 18/10/2005 al 18/12/2005).

In buona sostanza, seppure nella specie per assurdo si ritenga che non vanno computati i giorni di servizio prestati dal ricorrente presso l'Istituto De Sanctis, non può non essere valutato il servizio legittimamente prestato dal Sig. Ardolino presso altri istituti scolastici ed evidentemente utile a concretare il prescritto requisito di servizio ai fini della partecipazione al corso abilitante di cui al D.M. 85/2005 letto in combinato disposto con la L. 27/2/2009 n. 14 (art. 36, comma 1-bis).

Atteso che il ricorrente ha positivamente superato l'esame di stato posto a conclusione dell'iter abilitativo di cui al D.M. 85/2005, l'Amministrazione doveva procedere ad una compiuta ponderazione degli interessi in gioco e quindi tenere conto di ogni servizio utile prestato dal ricorrente ai fini della valutazione del requisito di servizio prescritto.

Appare, quindi, abnorme il provvedimento impugnato sulla scorta del quale il ricorrente vede porre nel nulla gli sforzi posti in essere e il lavoro prestato per anni, in ogni caso a causa di condotte omissive e comunque imputabili a terzi

10.- Sostiene la **domanda di sospensione** dei provvedimenti impugnati o comunque la adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti più idonei ad assicurare, interinalmente, gli effetti della decisione di merito, oltre l'evidente fumus del ricorso il danno grave ed irreparabile che deriva al ricorrente dalla loro adozione.

Infatti, allo stato, il Sig. Ardolino non potrà aspirare ad alcun incarico di supplenza non solo in relazione all'a.s. in corso ma anche in relazione ai prossimi, poiché privato del titolo abilitativo legittimamente conseguito. Tutto ciò a vantaggio di altri colleghi con minori titoli ed esperienza.

11.- SI CONCLUDE per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con tutte le conseguenze di legge. Ai fini del contributo unificato si dichiara che la domanda di cui a quest'atto ha ad oggetto rapporto di pubblico impiego. E', pertanto, esente.

Avv. Ida D'Ascoli
Avv. Maria Rosaria Punzo

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 577/2009 del proprio registro cronologico, al MIUR in persona del Ministro p.t. presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via Diaz 11**, ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 578/2009 del proprio registro cronologico al MIUR- Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via Diaz 11**, ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 579/2009 del proprio registro cronologico alla Sig. **RUSSO Antonetta**, nel suo domicilio in (80069) Vico Equense (NA) Via Raffaele Bosco ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola

Io Avv. Maria Rosaria Punzo ai sensi della L. 53/1994, ho notificato quest'atto previa iscrizione al n. 580/2009 del proprio registro cronologico al Sig. **Paladini Luca** nel suo domicilio in (80128) Napoli, Via Pietro Castellino 51 ivi consegnandone copia a mezzo spedizione di plico raccomandato dall'Ufficio postale di Nola